

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09823 presentato da IANNUZZI Tinotesto di Mercoledì 19 ottobre 2016, seduta n. 695

TINO IANNUZZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:

nel nuovo codice degli appalti non è stata espressamente riprodotta la norma di cui all'articolo 31 della legge cosiddetta Merloni n. 109 del 1994 successivamente ribadita nell'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006, alla cui stregua gli oneri di sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non soggetti a ribasso d'asta;

tuttavia, il Codice, nel comma 15 dell'articolo 23, per gli appalti di servizi, prevede la necessità di indicare gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; per l'articolo 1, comma 2, l'offerta relativa al prezzo indica, distintamente e fra l'altro, il corrispettivo per i costi della sicurezza e l'articolo 97, comma 5, lettera c), prevede quale causa di anomalia dell'offerta la non congruità degli oneri aziendali della sicurezza;

inoltre, nell'allegato n. XV al decreto legislativo n. 81 del 2008 (punto 4.1.4) si pone il principio generale, secondo cui i costi della sicurezza sono compresi nell'importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte –:

se il Ministro, al fine di evitare ogni possibile incertezza, non ritenga di assumere iniziative per precisare e riconfermare la non assoggettabilità a ribasso degli oneri per la sicurezza negli appalti di lavori, con linee-guida o ogni altro ministeriale in questa materia. (5-09823)